

Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale capoluogo di Provincia

Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europee e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni di civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali.

Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettore per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Lr. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 5 del 30 gennaio 2019

OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Catanzaro recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale".

L'anno duemiladiciannove, addì 30, del mese di gennaio, alle ore 11,50, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.

			Presente	Assente
Presidente:	IRTO	Nicola	SÌ	//
Vice Presidenti:	CICONTE	Vincenzo Antonio	SÌ	//
	GENTILE	Giuseppe	//	SÌ
Consiglieri	NERI	Giuseppe	//	SÌ
Segretari-Questori:	TALLINI	Domenico	SÌ	//

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione del verbale.

È, altresì, presente il Segretario Generale, dott. Maurizio Priolo.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Catanzaro recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale";

VISTO l'art. 39 dello Statuto;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13;

ACCERTATO che sono stati rispettati i requisiti e le procedure prescritti dallo Statuto e dalla legge n. 13/83;

RITENUTO di dover dichiarare ammissibile la proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di cui sopra;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di dichiarare ammissibile, in relazione ai requisiti ed alle procedure previste dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria e dalla legge regionale 5

aprile 1983, n. 13, la proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Catanzaro recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto per conoscenza e al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali per gli adempimenti di competenza prescritti dal Regolamento interno del Consiglio regionale;
- di trasmettere, a cura del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Catanzaro;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dina Cristiani)



Il Presidente





CITTÀ DI CATANZARO

Presidenza del Consiglio Comunale

COMUNE DI CATANZARO UFFICIO PRESIDENZA SEGRETARIA CONSIGLIO COMUNALE
27 DIC 2018
PROT. N. 123855

Catanzaro, 27 DICEMBRE 2018

ALLA REGIONE CALABRIA

settore.segreteriaassemblea@consrc.it

Pec.presidente@pec.regione.calabria.it


Pec.dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Pec.consiglioregionale@pec.consrc.it

Pec.ufficio.gabinetto@pec.consrc.it

OGGETTO: trasmissione copia deliberazione del Consiglio comunale n.118 del 16 novembre 2018 ad oggetto: "PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPOLUOGO DI PROVINCIA EX ART.39 STATUTO REGIONE CALABRIA E LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N.13 RECANTE: "MISURE DI PROMOZIONE E DI RIEQUILIBRIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE".

Giusta vostra nota prot. n. 49053 del 13.12.2018 classificazione 02.06, si ritrasmette la deliberazione indicata in oggetto munita degli estremi di esecutività.





CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 118 DEL 16/11/2018

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPOLUOGO DI PROVINCIA EX ART. 39 STATUTO REGIONE CALABRIA E LEGGE
REGIONALE 5 APRILE 1983, N.13 RECANTE: "MISURE DI PROMOZIONE E DI
RIEQUILIBRIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE"

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 14:30 e successive, nella sala
delle adunanze consiliari dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in seduta ordinaria ed in seconda
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco	X	AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
ANGOTTI ANTONIO	Consigliere Comunale		BATTAGLIA DEMETRIO	Consigliere Comunale	X
BOSCO GIANMICHELE	Consigliere Comunale	X	BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale	X
CELI FRANCESCA CARLOTTA	Consigliere Comunale		CELI FABIO	Consigliere Comunale	X
CICCONTE VINCENZO ANTONIO	Consigliere Comunale		CONSOLANTE ENRICO	Consigliere Comunale	
COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	X	COSTANZO MANUELA	Consigliere Comunale	X
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale	X	FIORITA NICOLA	Consigliere Comunale	X
GALLO ROBERTA	Vice Presidente	X	GIRONDA FRANCESCO	Consigliere Comunale	X
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale	X	LEVATO LUGI	Consigliere Comunale	X
LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MANCUSO FIUPO	Consigliere Comunale	X
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MERANTE GIOVANNI	Consigliere Comunale	X
MIRARCHI ANTONIO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO LIBERO	Consigliere Comunale	X
PISANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	POLIMENI MARCO	Presidente	X
PRATICO AGAZIO	Consigliere Comunale	X	PROCOPI GIULIA	Consigliere Comunale	X
RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X	ROTUNDO CRISTINA	Consigliere Comunale	X
TALARICO FABIO	Consigliere Comunale	X	TREFFILETTI ANTONIO	Consigliere Comunale	X
URSINO ANTONIO	Consigliere Comunale	X			X

PRESENTI N° 29

PRESIDENTE: MARCO POLIMENI

ASSENTI N° 4

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000) la/Il Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE

Cod. Profilo 132458



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Marco Pollmeni, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del consigliere Francesca Carlotta Celi diventata mamma per la seconda volta e dell'assessore Russo in quanto fuori sede per impegni lavorativi.

Di seguito, nella sua qualità di presidente del Consiglio, interviene appellandosi al senso di responsabilità che dovrebbe animare ogni amministratore, chiedendo ai Consiglieri, di affrontare le nuove sfide che i territori, la politica e la pubblica amministrazione presenterà loro, possibilmente animati da sentimenti nobili, che devono albergare in tutti coloro che si definiscono Rappresentanti del popolo.

Al termine del breve intervento comunica all'aula che, su richiesta di diversi consiglieri comunali, la conferenza del capigruppo consiliari ha ritenuto meritevole di accoglimento la stessa richiesta decidendo così di invertire l'ordine del giorno trattando per prima gli argomenti iscritti al n. 9 e 10 dell'odierno ODG;

Il Presidente introduce il punto 9: "Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale Capoluogo di Provincia ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante " Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", e passa la parola al consigliere Battaglia per illustrare ai consiglieri detta proposta;

UDITA la relazione del consigliere Battaglia;

DATO ATTO CHE vengono nominati gli scrutatori nella persone dei sigg. consiglieri Battaglia, Gallo e Notarangelo.

UDITI gli interventi del consiglieri Notarangelo, Bosco;

RILEVATO che escono dall'aula i consiglieri Costa, Praticò;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale che propone di passare alla votazione dell'argomento in trattazione;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 27

VOTANTI N. 27

voti favorevoli: n. 27 (Abramo, Amendola, Battaglia, Bosco, Brutto, Celia, Costanzo M., Costanzo S., Florita, Gallo, Gironda, Guemero, Levato, Lostumbo, Mancuso F., Mancuso R., Merante, Mirarchi, Notarangelo, Pisano, Pollmeni, Procopi, Riccio, Rotundo, Talarico, Triffilietti e Ursino);

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

1. di approvare la: Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale Capoluogo di Provincia ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante " Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente verbale.

Cod. Proto 132458



Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale capoluogo di Provincia

Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europea e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni di civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettrice per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Fatto, letto e sottoscritto

SEGRE
Dott.

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 26/11/2018

SE
E

COMUNE DI CATANZARO

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio on-line di questa Comune con
N. 5062 dal 26/11/2018 al 10/12/2018
Catanzaro, # 27-12-2018

Il Responsabile

Cod. Profilo 132458

